

**INTESA A LIVELLO REGIONALE CIRCA LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI, IN
APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA**

In data 13 ottobre 2016 tra la delegazione di parte pubblica composta da:

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Dott.ssa Altomonte Maria Luisa

e

la delegazione di parte sindacale composta da:

Alessi Carolina	CISL PA
Leti Antonio	CISL PA
Orlando Giuseppe	UIL PA
Benenati Filomena	FLP PA
Seccia Claudia	FLP PA
Tuttoilmondo Renato	CGIL PA

Si perviene

all'intesa seguente, concernente la definizione dei criteri relativi alla fruizione dei permessi per diritto allo studio di cui al D.P.R. 395/88, come disciplinati dall'art. 13 del CCNI/2001 del personale del comparto Ministeri e dalle indicazioni in materia diramate dal Dipartimento Funzione Pubblica.

Art. 1

La presente intesa si applica nei confronti del personale amministrativo appartenente al Comparto Ministeri, in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale (Direzione ed Ambiti Territoriali).

Art. 2

Il numero dei dipendenti fruitori del beneficio dei permessi retribuiti non può superare il limite massimo del 3% della dotazione complessiva di personale effettivamente in servizio all'inizio di ciascun anno solare, arrotondato per eccesso.

Il contingente complessivo calcolato come sopra viene ripartito proporzionalmente, in base alla effettiva consistenza del personale in servizio presso gli uffici della direzione generale ed i singoli uffici territoriali.

Il Direttore Regionale, con proprio provvedimento, determina entro il 30 settembre di ciascun anno il numero complessivo dei permessi da attribuire, nonché la concreta ripartizione di tale contingente tra gli uffici dell'USR.

Art. 3

Le domande di fruizione dei permessi retribuiti debbono essere presentate a questa Direzione Generale – Ufficio I^a, per il tramite dell'Ufficio di appartenenza, entro e non oltre il 15 novembre di ciascun anno.

Ai fini della predisposizione della prevista graduatoria la domanda, redatta in carta semplice, deve contenere le dichiarazioni relative alle fattispecie di cui al comma 4 dell' art.13 del CCNI/2001 precitato, la tipologia dei corsi di studio frequentati nonché la dichiarazione relativa all'eventuale fruizione di permessi per diritto allo studio per lo stesso corso (comma 6)

La Direzione Generale predispone distinte graduatorie per ciascun ufficio in cui si articola l'Ufficio Scolastico Regionale.

In ciascuna graduatoria sarà data precedenza al personale appartenente al MIUR rispetto al personale utilizzato da altri ministeri o comparto.

I permessi eventualmente non utilizzati in prima battuta, in assenza di ragioni ostative, potranno essere riassegnati sempre in misura proporzionale alla consistenza del personale effettivamente presente sia in Direzione regionale che negli Ambiti Territoriali dell'USR.

Art. 4

La/le graduatoria/e degli aspiranti, formulata/e dal Direttore Generale per ciascun Ufficio in cui si articola l'USR, è pubblicata entro il 30 novembre di ogni anno sul sito istituzionale dell'USR e degli Ambiti Territoriali.

Art. 5

I permessi retribuiti in parola sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, per la partecipazione ai corsi anche universitari e post universitari che si svolgono durante l'orario di lavoro.

Al personale che presta servizio in regime di part-time i permessi sono concessi in misura proporzionale alla prestazione di lavoro.

Circa il personale c.d. in prestito, la gestione dell'istituto dei permessi spetta all'Ufficio ove il personale è concretamente impiegato.

La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:

- permessi orari;
- permessi giornalieri.

Le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione ad attività didattiche o per sostenere gli esami, mentre non spettano per l'attività di mero studio.

Nell'ambito delle 150 ore deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi e delle attività suddette.

Art. 6

Fermo restando quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 13 del precitato CCNI, la documentazione relativa alla frequenza dei corsi e/o alla partecipazione ai relativi esami, rilasciata

[Handwritten signatures and initials: "R", "A", "sc", and a large circular stamp]

dall'organo competente, deve essere presentata al responsabile dell'Ufficio di appartenenza subito dopo la fruizione dei permessi e, comunque, non oltre il termine dell'anno solare di riferimento.

L'interessato produrrà comunque certificazione di ogni esame sostenuto, anche con esito negativo.

I permessi già fruiti, ove non documentati, verranno considerati come aspettativa per motivi personali.

Art. 7

La presente intesa ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è soggetta a verifica annuale, su richiesta di una delle parti, entro il 1 novembre di ciascun anno.

Art. 8

I permessi per diritto allo studio sono fruibili anche dai dipendenti iscritti ad università telematiche.

In tal caso la concessione sarà subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione ed agli esami sostenuti nonché all'attestazione della partecipazione alle lezioni rilasciata dall'ente competente. In tal caso il dipendente dovrà produrre certificazione dell'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.

Art. 9

In caso di controversie individuali ovvero di interpretazione autentica dell'accordo, si rinvia ai principi generali contenuti nei CCNL e negli accordi collettivi.

Per la parte pubblica

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Maria Luisa Altomonte



Per la parte sindacale

Alessi Carolina

Leti Antonio

Orlando Giuseppe

Benenati Filomena

Seccia Claudia

Tuttoilmondo Renato

CISL PA

CISL PA

UIL PA

FLP PA

FLP PA

CGIL PA

